

Titolo I - Comitati Provinciali

Art. 1 – Comitati Provinciali

- 1.1 - Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, come articolazione periferica dell'Unpli Toscana, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco associate all'Unpli della Provincia.
- 1.2 - I Comitati provinciali dipendono tutti gerarchicamente dall'Unpli Toscana.
- 1.3 - Il Comitato Provinciale è convocato e presieduto dal Consigliere Regionale eletto dalla Assemblea Provinciale delle Pro Loco iscritte all'UNPLI con diritto di voto, appositamente convocata.
- 1.4 - I Comitati Provinciali possono dotarsi di proprio statuto, purché non in contrasto con lo Statuto Regionale e non in contrasto con gli scopi dell'UNPLI.
- 1.5 - Nello Statuto Provinciale può essere prevista una sub articolazione territoriale che tenga conto delle varie realtà esistenti nella Provincia.
- 1.6 - Gli Statuti dei Comitati Provinciali e le successive loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio Regionale prima della loro adozione.
- 1.7 - I Comitati Provinciali hanno la stessa durata del Comitato Regionale (quattro anni), e allo scadere del quadriennio dovranno essere rinnovati anche se la carica é stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
- 1.8 - Copia delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee Provinciali, e dei Bilanci annuali accompagnati da una relazione sulla attività svolta, dovrà essere inviata al Presidente Regionale presso la Segreteria Regionale, il quale potrà intervenire alle Assemblee Provinciali con diritto di parola.
- 1.9 - Il Consiglio Regionale può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, il Commissariamento dei Comitati Provinciali, nel caso di violazione degli obblighi sanciti dallo Statuto Regionale e Regolamenti, o nel caso di manifesta inattività o nel caso non siano validamente costituiti in sede di rinnovo, o nel caso di richiesta motivata sottoscritta da almeno 2/3 delle pro loco della provincia arrotondato all'unità superiore.
- 1.10 - Il Commissario ad acta nominato dal Presidente Regionale dell'UNPLI, possibilmente tra i membri del Consiglio Regionale, non può rimanere in carica oltre sei mesi durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso.
- 1.11 - La convocazione dell'assemblea provinciale per il rinnovo o la surrogazione delle cariche deve pervenire alle pro loco almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea.
- 1.12 - Il Consiglio Regionale può attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza alle Pro Loco associate, oltre che direttamente, presso i Comitati Provinciali e gli altri eventuali raggruppamenti minori, utilizzando le strutture esistenti nell'ambito regionale e provinciale.

Titolo II - Regolamento Elettorale

Art. 2 – Procedure elettorali Regionali e Provinciali

- 2.1 - L'Assemblea Regionale elettiva procede alla elezione del Presidente Regionale, del Collegio dei Provirvi, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
- 2.2 - Le Assemblee Provinciali elettive procedono ciascuna alla elezione del proprio Consigliere Regionale, e delle altre cariche provinciali previste.
- 2.3 - Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura, ad una sola carica, specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.
- 2.4 - La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
- 2.5 - Le candidature alle cariche di competenza dell'Assemblea Regionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla Segreteria Regionale entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea regionale elettiva.
- 2.6 - Le candidature alle cariche di competenza dell'Assemblea Provinciale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla Segreteria Regionale entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data della Assemblea Provinciale elettiva, e saranno trasmesse con sollecitudine dalla Segreteria Regionale a chi ha convocato l'Assemblea Provinciale e comunque prima dell'inizio della stessa.
- 2.7 - Nel caso non ci siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati.
- 2.8 - Per la carica di Consigliere Regionale non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno raggiunto almeno il 40% - quaranta per cento - dei voti validi con arrotondamento decimale all'unità superiore. Qualora nessun candidato raggiunga il quorum previsto, si procederà immediatamente a nuova

votazione con un ballottaggio tra i primi due, applicando per determinare chi andrà al ballottaggio ove fosse necessario la previsioni per i casi di parità. di cui al successivo articolo 2.9.

2.9 - Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio,

2.10 - Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.

2.11 - La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

2.12 - Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

2.13 - Ogni elettore può esprimere le preferenze indicate nell'art. 24.5 dello Statuto Regionale.

2.14 - Nel caso che vi sia un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

2.15 - Subito dopo l'insediamento dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Regionale o Provinciale insediano il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.

2.16 - Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

2.17 - Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.

2.18 - Il verbale dell'Assemblea Provinciale elettiva deve essere trasmesso senza indugio alla Segreteria Regionale, e deve pervenire prima della Assemblea elettiva regionale.

2.19 - Il Collegio Regionale o Provinciale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

Titolo III - Decadenza e dimissioni

Art. 3 - Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente Regionale

3.1- In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo o di durata superiore ai sei mesi del Presidente Regionale intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere a eleggere il nuovo Presidente Regionale con apposita Assemblea Regionale da convocarsi entro trenta giorni come previsto dall'articolo 12.7.

Art. 4 – Decadenza o dimissioni da Consigliere Regionale

4.1- In caso di decadenza o di dimissioni nel corso del mandato da membri del Consiglio Regionale i decaduti saranno surrogabili dai primi non eletti inseriti nella graduatoria tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 2.8.

4.2 - Qualora non sia possibile attingere dalla graduatoria dei non eletti, si dovrà procedere a elezioni per la nomina del Consigliere decaduto o dimesso mediante apposita Assemblea Provinciale da convocarsi entro 60 giorni con le modalità previste dallo Statuto o dal presente regolamento.

Art. 5 – Decadenza o dimissioni da componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o da componente del Collegio Regionale dei Probiviri

5.1- In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o del Collegio Regionale dei Probiviri gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

5.2 - Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.

5.3 Al superamento di due sostituzioni di componenti effettivi, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione da tenersi entro 90 giorni.

Titolo IV- Procedure per le elezioni in seno agli Organi collegiali

Art. 6 - Elezione del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti, del Segretario Regionale

6.1 - La seduta di insediamento del Consiglio Regionale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.

6.2 - Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.

6.3 - Il Consiglio oltre al Vice Presidente Vicario può nominare su proposta del Presidente uno o due Vice Presidenti ai quali potranno essere delegate dal Presidente o dal Consiglio funzioni di rappresentanza e di coordinamento.

6.4 - Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente Vicario, e dei Vice Presidenti se istituiti, sulla base della proposta del Presidente.

6.5 - Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

6.6 - Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.

6.7 - Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

Art. 7 – Elezione del Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale del Collegio dei Proibiviri

7.1 - Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

7.2 - Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.

7.3 - Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

7.4 - Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.

7.5 - Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.

7.6 - Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

7.7 - L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

7.8 - Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.

7.9 - Le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

Titolo V- Procedure per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio dei Proibiviri Regionali

Art. 8 – Ricorsi

8.1 - I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta, a firma autografa dei soggetti di cui all'art. 14.3 dello Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

8.2 - Il ricorso, pena nullità, deve contenere lo specifico riferimento alla situazione dell'art. 14.3 dello Statuto cui si riferisce.

8.3 - I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Proibiviri tramite lettera raccomandata A/R e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.

8.4 - Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

8.5 - In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Presidente del Collegio Regionale dei Proibiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni, alla relativa decisione.

8.6 - Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A/R contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata per conoscenza –tramite posta ordinaria- sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell'UNPLI.

8.7 - Le decisioni del Collegio Regionale dei Proibiviri sono inappellabili e quindi definitive, salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e Regionale.

Titolo VI- Norme Generali di funzionamento

Art. 9 – Rimandi

9.1 – Per quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente.

Titolo VII - Norme finali

Art.10) – Abrogazione

10.1 - Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.